



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria
N. 02

del 28.01.2004

O G G E T T O:

Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso. Prosecuzione Esame. Approvazione da Art. 3 Bis a Art. 24.

L'anno duemilaquattro il giorno ventotto del mese di gennaio nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 21.01.2004 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Giuseppe Amato - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Carlo Lentini Graziano - Segretario Generale**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
SALLUSTIO Cosmo A.	si		LUCANIE Leonardo	si	
CENTRONE Pietro	si		SASSO Maria	si	
PETRUZZELLA Pantaleo	si		MINUTO Anna Carmela		si
SPADAVECCHIA Giacomo		si	DE ROBERTIS Mauro	si	
RAFANELLI Domenico		si	SPADAVECCHIA Vincenzo	si	
DE BARI Giuseppe D.co	si		SIRAGUSA Leonardo		si
AMATO Mario	si		CIMILLO Benito	si	
SECONDINO Onofrio		si	DE GENNARO Giovannangelo	si	
SCARDIGNO Girolamo A.	si		AMATO Giuseppe	si	
PANUNZIO Pasquale	si		DI GIOVANNI Riccardo		si
GIANCOLA Pasquale	si		MINERVINI Corrado	si	
DI MOLFETTA Michele	si		FIorentini Nunzio C.		si
DE PALMA Damiano	si		ZAZA Antonello		si
DE NICOLO' Giuseppe		si	ANGIONE Nicola		si
PIERGIOVANNI Nicola	si		BALESTRA Giuseppe	si	

Presenti n. 21 Assenti n. 10

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.



Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore alle Attività Economiche e Produttive, Dott. Saverio Tammacco e il Dirigente f.f. Dott. Giuseppe Gesmundo.

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico, è reso verbale a parte.

Si premette che, l'esame dell'argomento in oggetto ha avuto inizio nella seduta consiliare del 22.12.2003 giuoco atto n. 104 e sono stati esaminati ed approvati i primi n. 3 articoli, dal n. 1 al n. 3, della bozza del Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, predisposto dalla Direzione del Mercato Comunale.

Introdotta dal Presidente, il consesso riprende l'esame del provvedimento in oggetto.

Interviene l'Assessore alle Attività Economiche e Produttive che da lettura ed illustra il contenuto del nuovo articolo 3/bis "Commissione di Mercato" proposto dall'Amministrazione.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Sallustio, Lucanie, De Bari, Panunzio, Centrone, Angione ed in replica il Sindaco e lo stesso Assessore relatore. Su proposta del Consigliere Centrone, il Presidente sospende brevemente la seduta (sono le ore 20,10). Alla ripresa (ore 20,50) sono presenti in aula 16 Consiglieri; assenti i Consiglieri: Spadavecchia, Rafanelli, Secondino, Panunzio, De Nicolò, Sasso, Minuto, Siragusa, Cimillo, Amato G., Di Giovanni, Minervini C., Fiorentini, Zaza e Giancola.

I lavori consiliari proseguono con l'esame dei singoli articoli della bozza di Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e degli emendamenti agli stessi articoli proposti in aula.

Si da atto che, prima della chiusura della seduta e del conseguente aggiornamento della stessa già programmata dalla Commissione AA.II., a martedì 3 febbraio c.a..

IL CONSIGLIO COMUNALE

chiamato a procedere all'esame del "Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso";
Con l'esito favorevole delle votazioni riportate in calce a ciascun articolo

HA APPROVATO

i seguenti articoli del Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso:

ART. 3/Bis

COMMISSIONE DI MERCATO

Presso il MERCATO all'Ingrosso di Molfetta è istituita la Commissione di MERCATO che sarà costituita e disciplinata da apposito atto del Consiglio Comunale.

Votazione

Voti favorevoli n. 16 – Approvato all'unanimità

ART. 4

COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

- 1. Il Direttore del MERCATO è responsabile del regolare funzionamento del MERCATO e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.*
- 2. Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente Gestore sanzioni di*



maggiore rilievo secondo le norme contenute nel contratto di lavoro e nel Regolamento del Personale.

3. *Al Direttore del MERCATO sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:*

- *Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;*
- *Curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del MERCATO;*
- *Vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del MERCATO;*
- *Accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino con le norme previste dal Regolamento;*
- *Intervenire per dirimere equamente le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento;*
- *Autorizzare l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;*
- *Proporre all'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del MERCATO, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume d'affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;*
- *Accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti avvalendosi di apposito servizio di controllo di qualità delle merci;*
- *Vigilare perché l'attività dei Commercianti, Commissionari, dei Mandatari e degli Astatori si svolga secondo le norme di legge e di Regolamento;*
- *Vigilare perché non siano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti eventuali frodi;*
- *In casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente Gestore ed alla Commissione di Mercato;*
- *Curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione di MERCATO;*
- *Curare nel quadro delle attrezzature di MERCATO la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo **art. 45***
- *Curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli Organi Sanitari e di cui al successivo **art. 10***
- *Emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;*
- *Svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari.*

4. *Il Direttore ha facoltà di allontanare dal MERCATO le persone che rifiutino di sottostare alle norme della Legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del MERCATO.*

5. *Il Direttore di Mercato, fatte salve le prerogative previste dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, acquisito il parere della Commissione di Mercato, sottopone ai competenti organi comunali le seguenti materie:*

- ❑ *Criteria per l'assegnazione dei punti vendita;*
- ❑ *Corrispettivi di concessione dei punti di vendita;*
- ❑ *Tariffe dei servizi di Mercato;*
- ❑ *Modifiche da apportare al Regolamento di Mercato;*
- ❑ *Istituzione di nuovi servizi di Mercato.*



(Entrano Di Giovanni, Minuto, Spadavecchia G., Panunzio-Esce Balestra. Presenti n.19).

Votazione

Voti favorevoli n. 19 – Approvato all'unanimità

ART. 5

PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il Direttore del MERCATO è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente Gestore, in relazione alle effettive necessità funzionali del MERCATO stesso.

Votazione

Voti favorevoli n. 19 – Approvato all'unanimità

ART. 6

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

- 1. Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell' Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.*
- 2. La rilevazione statistica delle quantità e' basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel MERCATO.*
- 3. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, delle quantità, della provenienza e del destinatario.*
- 4. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla Direzione del MERCATO a mezzo di personale all'uopo qualificato, mediante il metodo della rilevazione diretta.*
- 5. I Commissionari e i Mandatari devono tenere a disposizione del MERCATO, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandatari.*
- 6. I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.*
- 7. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, potranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.*

Votazione

Voti favorevoli n. 19 – Approvato all'unanimità

ART. 7

POLIZIA DI MERCATO

- 1. L'ordine pubblico del MERCATO e' assicurato dalla Polizia Municipale.*



2. *Il Comando di Polizia Municipale metterà a disposizione presso il MERCATO un numero di vigili che l'Ente Gestore, sentito il Direttore del MERCATO, determinerà fissandone il periodo di permanenza e la consistenza in rapporto alle effettive esigenze funzionali ed organizzative di mercato.*
3. *Le direttive per l'attuazione dei servizi di vigilanza di cui al presente regolamento, sono di competenza del Direttore.*

(Entrano: Sasso, e Giancola. Presenti n. 21)

Votazione

Voti favorevoli n. 21 – Approvato all'unanimità

ART. 8

SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

1. *Nell'interno del MERCATO e' posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.*
2. *La Direzione del MERCATO può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i rivenditori, anche su richiesta degli interessati.*
3. *La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.*

Votazione

Voti favorevoli n. 21 – Approvato all'unanimità

ART. 9

GESTIONE DEI SERVIZI

1. *L'Ente Gestore, provvede, nel rispetto della normativa vigente, sia direttamente sia mediante affidamenti a terzi, ai seguenti servizi di MERCATO:*
 - servizio di pulizia del MERCATO;*
 - servizio di Bar e Ristoro;*
 - servizio Frigorifero;*
 - servizio di posteggio per veicoli ed automezzi;*
 - ogni altro servizio ausiliario del MERCATO;*

Votazione

Voti favorevoli n. 21 – Approvato all'unanimità



ART. 10
SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

1. *Al servizio di vigilanza igienico – sanitaria sulle strutture e attrezzature, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel MERCATO, provvedono i competenti Organi Regionali, Provinciali e Comunali, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità, anche in materia di Igiene del suolo dell'abitato.*
2. *Detti organi, che svolgono il servizio della qualità, possono dichiarare non idonea all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione e/o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione di Mercato.*
3. *L'Ente Gestore del MERCATO pone a disposizione del Servizio Igienico – Sanitario i locali, le attrezzature ed il personale ausiliario necessario, nonché la collaborazione della Polizia Municipale.*
4. *I controlli igienico – sanitari debbono essere previsti ed effettuati in modo efficiente.*
5. *Il Direttore del MERCATO è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.*

Votazione

Voti favorevoli n. 21 – Approvato all'unanimità

ART. 11
FACCHINAGGIO

1. *Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del MERCATO sono eseguite da facchini liberi, in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dall'ente gestore, su proposta del Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operante nel Mercato e la Commissione di Mercato.*
2. *Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.*
3. *Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.*
4. *Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il Direttore di Mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi.*



5. *Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla Direzione del MERCATO.*
6. *I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del Mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.*
7. *L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.*
8. *Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede l'ente gestore, su proposta del Direttore, sentiti la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.*
9. *I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini, ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.*
10. *Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E' ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.*
11. *Durante la loro permanenza nel MERCATO all'Ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.*
12. *I facchini possono liberamente unirsi in Cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le norme vigenti.*
13. *Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purché dimostrino di avere provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.*
14. *I facchini liberi che contravvengano alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore del MERCATO nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del MERCATO, sono passibili delle seguenti sanzioni:*
 - a) *la diffida scritta od orale disposta dal Direttore;*
 - b) *la sospensione dal MERCATO da uno a 15 giorni disposta dal Direttore;*
 - c) *nei casi gravi la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal MERCATO disposta dall'Ente gestore, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.*

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.



15. *Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.*
16. *Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze del MERCATO lo consiglino, possono affidare, con apposita convenzione, alle Cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.*
17. *La Convenzione è approvata dall'Ente gestore ed è resa esecutiva dal Direttore del MERCATO, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini e degli operatori di MERCATO.*

(Esce : Centrone. Presenti 20)

Votazione

Voti favorevoli n. 20 – Approvato all'unanimità

ART. 12

SELEZIONE, LAVORAZIONE ED IMBALLAGGIO DELLA MERCE

1. *Rientrano nella disciplina del presente articolo le operazioni di selezione ed imballaggio di partite di merce che, prima di essere poste in vendita, necessitano di lavorazione per essere ricondizionate secondo le norme qualitative.*
2. *Le operazioni di cui trattasi possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale dipendente, da ciascuno di essi o da altro personale. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del MERCATO l'elenco del personale ad esso adibito a dette operazioni.*
3. *Gli operai debbono essere in regola con la normativa igienico- sanitaria in vigore.*
4. *Gli operai debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore.*

(Entrano: Balestra e Cimillo – Esce: Di Molfetta. Presenti n. 21)

Votazione

Voti favorevoli n. 21 – Approvato all'unanimità

ART. 13

PESATURA DEI PRODOTTI

1. *Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.*
2. *Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:*



- a) *mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;*
- b) *perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;*
- c) *bene in vista.*

Votazione

Voti favorevoli n.21 – Approvato all'unanimità

ART. 14 **CORRISPETTIVI E TARIFFE**

1. *I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del MERCATO e all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.*
2. *I corrispettivi di locazione dei posteggi e dei magazzini e di ogni altro locale e spazio del MERCATO, qualunque sia la sua destinazione, sono deliberati dall'Ente Gestore, ed hanno natura di CANONI NON RICOGNITORI.*
3. *Le tariffe dei servizi di MERCATO, così come quelli dati in Concessione, sono adottate con le stesse modalità dei corrispettivi di Concessione.*
4. *Le tariffe anzidette sono, a cura della Direzione del MERCATO, esposte in un luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel MERCATO possano prendere visione.*
5. *Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.*
6. *Il Direttore del MERCATO può sospendere dal MERCATO coloro che contravvengono a quanto disposto dal comma precedente.*

(Entra Rafanelli ed escono : Spadavecchia V. e Panunzio, Presenti n. 20)

Votazione

Voti favorevoli n. 20 – Approvato all'unanimità

ART. 15 **SERVIZI BANCARI E DI TESORERIA**

1. *Nel MERCATO può essere istituita una cassa per il servizio di Tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di MERCATO.*
2. *La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata dalla normativa vigente, mediante Convenzione stipulata dall'Ente Gestore.*
3. *Il Regolamento della cassa di MERCATO deve essere adottato con deliberazione dell'Ente Gestore.*



Votazione

Voti favorevoli n. 20 – Approvato all'unanimità

ART. 16
RESPONSABILITA'

1. *Salve ed impregiudicate le responsabilità di Legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualsiasi titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del MERCATO.*
2. *Gli operatori ed i frequentatori del MERCATO sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune e all'Ente Gestore.*
3. *A loro carico il Direttore del MERCATO può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.*

Votazione

Voti favorevoli n.20 – Approvato all'unanimità

ART. 17
VENDITORI

Sono ammessi al MERCATO i seguenti venditori:

- a) *i Commercianti all'Ingrosso, in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli;*
- b) *i produttori singoli ed associati, nonché le Associazioni dei Produttori costituite a norma di legge ed in forza dei Regolamenti Comunitari ed in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli,*
- c) *le Cooperative e i loro Consorzi, le Società di approvvigionamento e distribuzione private o a partecipazione pubblica e loro consorzi, le Imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.*

Votazione

Voti favorevoli n. 20 – Approvato all'unanimità

ART. 18
COMPRATORI

1. Sono ammessi al MERCATO i seguenti compratori:

- a) *I Commercianti all'Ingrosso, in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli;*
- b) *I Commercianti al Minuto, singoli od associati;*



- c) *Le Imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;*
 - d) *Le Comunità, le Convivenze, le Cooperative di consumo ed i Gestori di alberghi, Ristoranti, Mense, Spacci aziendali nonché i Pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le Unioni volontarie;*
 - e) *Le Società di approvvigionamento e distribuzione private e/o a partecipazione pubblica.*
3. *Sono ammessi, inoltre, agli acquisti i privati consumatori secondo le modalità previste di cui all'art. 32.*

Votazione

Voti favorevoli n. 20 – Approvato all'unanimità

ART. 19

COMMISSIONARI – MANDATARI – ASTATORI

1. *Sono ammessi ad operare nel MERCATO, per la vendita e per gli acquisti, anche Commissionari e Mandatari che abbiano prestato all'Ente Gestore cauzione fruttifera in denaro oppure mediante fideiussione bancaria, stabilite dall'Ente Gestore.*
2. *La cauzione resta vincolante per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel MERCATO.*
3. *I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato e nell'ambito della Provincia il commercio dei prodotti oggetti dell'attività del mercato nel quale operano nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.*

(Sospensione lavori ore 22,50 – ripresa ore 24,00. All'appello sono Presenti n. 20 Consiglieri – assenti: Centrone, Secondino, Di Molfetta, Balestra, De Nicolò, Minuto, Siragusa, Cimillo, Amato G. , Minervini C. e Zaza)

Votazione

Voti favorevoli n.12, contrari 6 (De Bari, Petruzzella, Scardigno, Amato M., Spadavecchia G., e Rafanelli) astenuti n. 2 (Minervini T. e De Robertis) – Approvato a maggioranza

ART. 20

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED ACQUISTI

1. *Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel MERCATO e' accertato dal Direttore di MERCATO attraverso l'esame della seguente documentazione:*
 - a) *certificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio della Provincia in cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione ad una della*



categorie indicate agli **artt. 17-18** ed il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo n° 114/98 qualora richiesti e dovuti;

- b) certificazione relativa alle disposizioni comunitarie e nazionali previste dal REG. CEE 2251/92 e dal D.D.L.L. 339/92 e 72/93 e successive modificazioni (Albo Operatori).
- c) Codice Fiscale e Partita IVA.

Votazione

Voti favorevoli n. 20 – **Approvato all'unanimità**

ART. 21

DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

1. Il Direttore del MERCATO rilascia a tutte le persone ammesse al MERCATO apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, e firmata dallo stesso.
2. Nella tessera devono essere indicate:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) il titolo di ammissione al MERCATO;
 - c) il periodo di validità.
3. Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
4. Il Direttore del MERCATO può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
5. Avverso il mancato rilascio della tessera e' ammesso ricorso al SINDACO, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

Votazione

Voti favorevoli n. 20 – **Approvato all'unanimità**

ART. 22

DISCIPLINA DEI CONCESSIONARI E DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n° 622/67, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci negli appositi spazi loro riservati.
2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltretché personalmente, anche a mezzo di delegati preventivamente autorizzati dalla Direzione del MERCATO; gli uni e gli altri devono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.
3. Le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge n° 622/67, i consorzi e le cooperative dei produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.



4. *I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce: in questo caso, devono attenersi a quanto stabilito dalle disposizioni previste dall'art.43.*
5. *I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggio di vendita, possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del MERCATO.*

Votazione

Voti favorevoli n. 20 – Approvato all'unanimità

ART. 23

DESTINAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. *Si intendono Posteggi di vendita fissi tutti i locali situati nella Galleria adibiti all'esposizione ed alla vendita dei prodotti di cui **all'articolo 1**.*
2. *Si intendono magazzini tutti i locali situati nel 2° lotto adibiti esclusivamente alla lavorazione, confezionamento e frigo - conservazione dei prodotti ortofrutticoli e degli imballaggi.*
3. *I posteggi di vendita fissi sono di preferenza designati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari, mandatari ed alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli di cui alla legge n. 622/67 ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.*
4. *I magazzini sono assegnati agli operatori di cui al comma precedente, con gli stessi criteri di cui **all'art. 24**, prevalentemente impegnati nella lavorazione e confezionamento e frigo - conservazione dei prodotti ortofrutticoli.*
5. *Al fine di valorizzare le produzioni locali e favorire l'associazionismo dei produttori locali, l'Ente Gestore potrà riservare parte delle strutture di lavorazione a Cooperative ed organizzazioni di produttori locali.*
6. *Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, è riservata la zona designata ai produttori; a ciascuno di essi è assegnata un'area proporzionata all'entità della produzione della propria azienda. Le assegnazioni sono effettuate dal Direttore del MERCATO ed hanno la durata di un anno o frazione di anno.*

Votazione

Voti favorevoli n. 20 – Approvato all'unanimità



ART. 24

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

I posteggi fissi ed i magazzini per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente Gestore del Mercato agli operatori di cui agli art. 17 e 19 su domanda degli interessati, in base a criteri concertati dalla Commissione di mercato, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire ordini di priorità.

(Esce Sasso. Presenti n. 19)

Votazione: favorevoli n. 15, astenuti 4 (Fiorentini, Sallustio, Lucanie e Giancola). APPROVATO

in pubblicazione dal 2.02 al 17.02.2004